



**Comune di Sorradile
Provincia di Oristano**

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

* * *

**DISCIPLINARE
PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO AL
PERSONALE DIPENDENTE**

Art.1 – PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Sorradile, così come disciplinato dai contratti collettivi nazionali vigenti (art. 35 CCNL 18/11/2022).

Articolo 2 – ISTITUZIONE

1. L'Amministrazione comunale, istituisce un servizio mensa realizzato mediante gestione affidata ad una Società di servizi che eroghi buoni (buoni pasto sostitutivi), utilizzabili presso gli esercizi convenzionati.

Articolo 3 – DESTINATARI

1. Nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, nei giorni in cui l'orario di lavoro dell'Ente prevede il rientro pomeridiano settimanale, i dipendenti avranno diritto ad un buono pasto quando siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Il buono pasto spetta altresì al dipendente che, per disposizioni specifiche di servizio, presta attività di lavoro al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, inclusi i casi di lavoro straordinario.
3. Il diritto compete al personale dipendente in servizio effettivo, sia a tempo indeterminato che determinato, purché siano prestate nella giornata almeno 9 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.
4. Possono usufruire dei buoni pasto anche:
 - i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, solo se "verticale", limitatamente ai giorni in cui svolgono orario pieno;
 - il Segretario Comunale;
 - i dipendenti assunti ex art. 110 Tuel n. 267/00, anche extra dotazione organica.
5. In ogni caso ogni dipendente non può ricevere un numero di buoni pasto nell'arco della settimana superiore al numero dei rientri pomeridiani istituzionali previsti nell'Ente, indipendentemente da eventuali ulteriori rientri pomeridiani a qualsiasi titolo effettuati (prestazioni di lavoro straordinario, recuperi di permessi, ecc.), ad eccezione delle settimane in cui il dipendente presta lavoro straordinario per servizi ordinati con provvedimento scritto e in occasione del servizio elettorale, limitatamente alle giornate in cui si svolgono le votazioni, quelle nelle quali hanno corso le operazioni di scrutinio e le giornate di apertura straordinaria, su disposizione della Prefettura o della Regione.
6. Nel caso in cui un intero rientro pomeridiano istituzionale venga anticipato o posticipato ad altra giornata della stessa settimana in virtù di un permesso regolarmente autorizzato, il dipendente conserverà il diritto al buono pasto per l'effettivo pomeriggio di rientro, sempre nei limiti di cui al comma che precede.
7. Il diritto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

Articolo 4 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal beneficio tutti i soggetti che prestano la loro collaborazione non in esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente. (consulenti, borsisti, stagisti, tirocinanti, etc.).
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti:
 - che effettuino recuperi per permessi brevi, ad eccezione del recupero integrale di un rientro pomeridiano effettuato in altro pomeriggio della stessa settimana, per il quale non sia stato fruito alcun buono pasto, e nei limiti indicati.
3. Non hanno diritto al buono pasto, anche se in coincidenza con la giornata di rientro pomeridiano, i dipendenti:
 - che risultino assenti dal servizio per ferie, malattia, riposo compensativo, aspettativa, distacco sindacale, ecc.;
 - che fruiscano di permessi sindacali o di permessi retribuiti per studio o altro, per l'intera mattinata o per il pomeriggio;
 - che fruiscano di permessi brevi, a qualsiasi titolo, che comportino l'eliminazione del rientro pomeridiano o che aumentino il periodo di pausa prima del rientro pomeridiano oltre le 2 ore previste, e indipendentemente dall'eventuale recupero;
 - che siano in missione e fruiscano già del rimborso delle spese per il pasto.

Articolo 5 – MODALITÀ DI FRUIZIONE

1. Il servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione dei buoni pasto è quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Il valore nominale del buono pasto a carico dell'Ente è pari al € 7,00, iva esclusa. Futuri adeguamenti saranno possibili previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con delibera di Giunta Comunale.
3. I buoni pasto elettronici, entro i limiti di valore stabiliti, sono esenti da oneri fiscali e previdenziali e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
4. Il servizio viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara d'appalto o procedura diretta CONSIP.
5. Il pasto va consumato obbligatoriamente al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.
6. Il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura.
7. I buoni vengono concessi dal Responsabile del Personale o suo delegato previa richiesta da parte degli interessati e previa verifica della sussistenza dei requisiti.
8. I buoni possono essere utilizzati solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale presso gli esercizi convenzionati o nei supermercati per l'acquisto di generi alimentari.

9. I buoni, in particolare, non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro. La mancata fruizione degli stessi non può comportare corresponsione di compensi sostitutivi.

Articolo 6 – UTILIZZO NON CONFORME

1. L'utilizzo non corretto dei buoni pasto rispetto agli articoli che precedono, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari, comporta il recupero di quanto indebitamente fruito da parte del dipendente.
2. In caso di violazione, il Responsabile del Personale provvederà ad avviare un apposito procedimento nei confronti dell'interessato e qualora trattasi di personale non avente diritto al buono pasto, disporrà l'immediata ritenuta stipendiale pari al valore dei buoni irregolarmente utilizzati.
3. In caso di furto, smarrimento e deterioramento non saranno consegnati buoni in sostituzione di quelli rubati, smarriti o per qualsiasi motivo deteriorati.

Articolo 7 – PROCEDURA

1. All'erogazione dei buoni pasto provvede il Servizio Personale secondo le modalità che lo stesso servizio ritiene più appropriate.
2. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata sulla base delle presenze rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze.

Articolo 8 – NORME FINALI

1. Nel caso di difficoltà interpretative del presente atto, i R.S.U. e la parte pubblica dell'Amministrazione si incontreranno per definire e verbalizzare una posizione comune. In caso di mancato accordo, la questione sarà rimessa alla Giunta Comunale per una eventuale pronuncia.
2. Per quanto qui non previsto, è fatto espresso rinvio ai vigenti CCNL di categoria.